

**CAPITOLATO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
DISINFESTAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA’ COMUNALE CONSERVATI NEL
DEPOSITO DI SAN GAGGIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS.
36/2023**

Articolo 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di disinfestazione di beni comunali attualmente conservati nel deposito di San Gaggio.

- a. Prestazione principale: disinfestazione in atmosfera anossica con ispezione, individuazione beni e preliminare asportazione di polvere e parassiti** – CPV 90922000-6 (Servizi di disinfestazione antiparassitaria). Ai sensi dell’art. 119 comma 2, la disinfestazione in atmosfera anossica, in ragione dell’alta specializzazione necessaria, dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e trattandosi di operatore economico in forma di impresa individuale, non si indicano CCNL di riferimento e costo di manodopera
- b. Prestazione strumentale: movimentazione delle opere e costruzione della struttura di supporto a più ripiani** – CPV 63110000-3 (Servizi di movimentazione e magazzinaggio).

Tale prestazione è strumentale alla principale e consta di tutte le attività prodromiche e successive alla fase di disinfestazione in atmosfera anossica. Tale segmento di prestazione deve essere effettuato da personale esperto nella manipolazione di opere d’arte. Ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il CCNL maggiormente aderente al personale in questione è costituito dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni. I costi della manodopera, non ribassabili, sono stimati in € 1.524,16.

I servizi saranno espletati secondo quanto previsto dal presente Capitolato e comunque secondo le indicazioni e in stretto raccordo con i referenti degli uffici comunali.

Articolo 2 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Il deposito di opere d’arte ubicato nell’ex complesso monastico di san Gaggio è articolato in cinque ambienti. Fra le opere conservate in due sale adibite a deposito si sono registrati casi di infestazione da agenti parassitari. Si osservano, in particolare, attacchi attivi di insetti xilofagi su elementi lignei (sculture, suppellettili, cornici) e infestazioni da tarme su tessuti. Si prevede pertanto di eseguire un intervento di disinfestazione in loco delle opere contaminate, propedeutico al loro trasferimento nei nuovi depositi dei Musei Civici Fiorentini ubicati nel complesso di Santa Maria Novella, sia per arrestare il processo di infestazione e di conseguente degrado, sia per scongiurare la trasmissione di agenti infestanti nei nuovi depositi.

Per l’eliminazione degli agenti parassitari dovrà essere utilizzata la tecnica della disinfestazione anossica con immissione di azoto. L’attività sarà preceduta da rimozione/ aspirazione controllata di polvere e parassiti dai beni e dalle superfici contaminate.

L’intervento in atmosfera anossica interesserà tutti i beni artistici mobili in legno e materiale tessile e i dipinti di dimensioni contenute, compatibilmente con i limiti di capienza della bolla/ delle bolle.

Saranno pertanto esclusi dall'intervento gli arredi (mobilia) e i dipinti di grandi dimensioni, che verranno ispezionati, eventualmente trattati localmente e conservati separatamente.

L'intervento di disinfestazione on site dovrà prevedere le seguenti attività:

1. parziale sgombero e riordino dei materiali attualmente depositati nella seconda e terza sala al fine di liberare una delle due sale;
2. predisposizione di struttura di supporto a più ripiani nella sala sgombrata, lasciando un corridoio sufficientemente ampio per il passaggio;
3. ispezione e individuazione puntuale dei beni da disinfestare, preliminare asportazione di polvere e parassiti per aspirazione e/o rimozione meccanica;
4. movimentazione dei suddetti beni e loro posizionamento sui ripiani della struttura appositamente predisposta con eventuali materiali di separazione/appoggio/protezione;
5. predisposizione di una o più bolle per la disinfestazione in atmosfera anossica sulle sopradette strutture e attivazione tramite impianto di disinfestazione mobile in atmosfera controllata in dotazione al soggetto affidatario del servizio;
6. sopralluoghi nei giorni consecutivi all'attivazione dell'impianto mobile per verifica del raggiungimento e della stabilità dei parametri;
7. al termine delle operazioni, disinstallazione e prelievo dell'impianto mobile.

Le suddette attività dovranno svolgersi sotto la supervisione del personale della Direzione Cultura e Sport del Comune di Firenze.

Articolo 3 – DURATA DELL'APPALTO

Le varie fasi dell'intervento sopra indicate dovranno concludersi entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di avvio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale, e comunque entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 4 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto, quale importo massimo spendibile per il periodo del contratto, non potrà essere superiore ad euro 20.000 (di cui € 1.524,16 per costi della mano d'opera non ribassabili) oltre IVA.

L'operatore economico, **nel preventivo** dovrà indicare il corrispettivo richiesto, specificando gli importi per le seguenti voci:

- Operazioni di disinfestazione dei beni (prestazione principale)
- Movimentazione beni finalizzata all'allestimento della struttura portante, con relativo montaggio (prestazione strumentale), di cui costi della manodopera non ribassabili: € 1.524,16
- Oneri per la sicurezza aziendali, inclusa la redazione del POS.

Nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti l'operatore economico dovrà anche indicare, per la prestazione strumentale, il CCNL applicabile

Articolo 5 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare, al momento della stipula del contratto, un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Ogni comunicazione, segnalazione o reclamo eseguito nei confronti del Referente si intenderà eseguito all'appaltatore medesimo.

Articolo 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività per i servizi ordinati dovranno essere svolte secondo le indicazioni e le prescrizioni impartite dai referenti comunali, nonché contenute nel presente capitolato.

Terminate le prestazioni, l'appaltatore dovrà trasmettere al RUP un rapporto finale sulle attività svolte.

Detto rapporto dovrà essere firmato dal referente dell'Amministrazione.

Il corrispettivo di quanto sopra sarà liquidato al termine dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato entro i termini previsti dalla normativa vigente previa presentazione della fattura in formato digitale di cui all'art. 21, previa verifica della stazione appaltante sull'esatta prestazione delle attività e servizi preventivati.

Le attività descritte all'art. 2, di cui ai punti 1 – 5, dovranno svolgersi sotto la supervisione di un responsabile dell'istituzione proprietaria dei beni oggetto delle operazioni di disinfestazione, il quale avrà facoltà di disporre la messa in opera di tutti gli accorgimenti che riterrà opportuni per la sicurezza delle opere.

Articolo 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto all'esecuzione di quanto prevede il presente capitolato con la migliore diligenza ed attenzione.

L'appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore, al momento della stipula del contratto, è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia del POS, che tenga conto, tra l'altro, del fatto che per le attività di cui all'art. 2 del presente capitolato, punti 1 – 5 un responsabile dell'istituzione proprietaria supervisionerà le operazioni, mentre per le attività di cui al punto 6 si limiterà a curare l'ingresso degli operatori nei locali interessati.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

Il personale impiegato nelle attività ordinate dovrà sempre tenere un contegno irreprensibile nei rapporti con il personale comunale.

Le procedure operative e la programmazione del piano delle attività dovranno essere convenute con l'ufficio comunale interessato all'intervento.

L'affidatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al RUP ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate e in generale a tutto quanto si riferisca al presente capitolato, in tale quadro l'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Nell'esecuzione del presente appalto l'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Articolo 8 - PROCEDURA IN CASO DI DANNI ALLE OPERE

Per qualsivoglia danno o perdita occorso alle opere sarà ritenuto responsabile l'affidatario del servizio, anche qualora tale danno o perdita fosse espressamente escluso dal rischio o non riconosciuto dall'Assicuratore all'affidatario del servizio, per qualunque motivata ragione.

In caso di sinistro o danno, oltre agli obblighi propri di denuncia o avviso alle autorità di pubblica sicurezza o ad altri, l'affidatario dovrà avvisare il committente, Comune di Firenze, immediatamente e comunque entro e non oltre 2 (due) ore dal sinistro, dandone comunicazione scritta, anche anticipata via PEC all'indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it e all'indirizzo mail musei.civici@comune.fi.it, completa di una precisa ed esauriente relazione sull'accaduto.

Articolo 9 – CONDIZIONI E INDICAZIONI GENERALI

L'affidatario è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte del servizio appaltato, nonché della conformità di tutti i materiali e prodotti rispetto a quanto richiesto.

I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità, secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato, e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il committente si riserva la più ampia facoltà di verifica del servizio in ogni momento, potendone ordinare la modifica, il rifacimento e/o rimozione, a totale carico dell'aggiudicatario, delle opere mal eseguite o di scadente qualità o inadeguate, a giudizio insindacabile e motivato del committente.

Articolo 10 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'affidatario dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi di:

a) Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il committente) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, che partecipino all'attività oggetto del presente capitolato a qualsiasi titolo;
- danni a cose in consegna e/o custodia.

b) Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 2.000.000,00 per sinistro e 2.000.000,00 per persona.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto del committente, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 2.000.000,00. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 14, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 12 – SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto.

È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

Fermo restando che dovranno essere eseguite a cura dell'aggiudicatario le prestazioni di cui alla lett. a dell'art. 1 del presente capitolato l'appaltatore potrà affidare in subappalto i servizi di cui alla lett. b del sopracitato articolo 1 (prestazione secondaria) previa autorizzazione dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. In tal caso, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà manifestare la volontà di avvalersi del subappalto. L'operatore economico affidatario potrà, in coerenza con l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, stipulare contratti di subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a cui deve essere trasmesso il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico cause di esclusione
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di essi che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Per i subcontratti che non si configurano come subappalti si applica l'art. 119 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, compresa l'ipotesi di affidamento di attività secondarie, accessorie, sussidiarie a lavoratori autonomi, per i quali costituisce obbligo dell'affidatario comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Per la violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione del servizio, il committente ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del RUP e trasmessa all'affidatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, il committente provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza, il RUP ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati al committente o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica a mezzo PEC; in caso di mancato pagamento il committente farà rivalsa sulle liquidazioni ancora da emettere o sulla cauzione definitiva.

Le penalità previste sono le seguenti:

- € 400,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati o al diverso termine stabilito dal committente;
- € 300,00 per ogni violazione relativa all'uso dei locali, impianti, attrezzature in violazione delle disposizioni dettate dall'Appaltante;
- € 400,00 in caso di recidiva nelle inadempienze;
- € 500,00 per ogni singola violazione riguardo al mancato rispetto di quanto previsto degli atti di cui alla presente procedura

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto dall'art. 122 del D. lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti, ai sensi dell'art. 17;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 24;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 26;

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP

Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui all'art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 16 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dal presente appalto sono a totale carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023, il contratto non sarà soggetto a imposta di bollo, in quanto il valore dello stesso è inferiore ad € 40.000.

Articolo 17 – GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto da parte dell'Amministrazione.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, successiva all'emissione del documento attestante la regolare esecuzione delle prestazioni, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

Articolo 18 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del quinto d'obbligo, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.

È possibile la proroga ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle forniture oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Sono possibili in ogni caso ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante potrà ordinare sospensioni del servizio nei casi e con le modalità previste dall'art. 121 del vigente codice dei contratti, che non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'operatore economico.

Articolo 19 – REVISIONE PREZZI

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ciascuna parte può chiedere una revisione dei prezzi, parziale o totale.

La richiesta di revisione dei prezzi è motivata e supportata da idonea documentazione.

L'adeguamento dei prezzi è subordinato all'espletamento di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta di revisione e decorre, ove accettato dalla controparte, dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della richiesta.

La revisione, ove accordata, viene riconosciuta per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Art. 20 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 e 38 dell'allegato II.14 al Codice, il RUP (o il direttore dell'esecuzione, se nominato) procederà a rilasciare al termine delle prestazioni il certificato di regolare esecuzione qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 21 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento del servizio sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio oggetto della presente procedura, esigibile a seguito di avvenuta regolare prestazione, potrà essere richiesto esclusivamente tramite emissione di fattura elettronica. La liquidazione avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatti salvi i casi di inadempienza contributiva risultante dal DURC.

Le informazioni necessarie per la completa compilazione delle fatture, onde evitare che vengano restituite per dati incompleti o inesatti, compromettendo la tempestività dei pagamenti, saranno comunicate all'operatore economico affidatario.

Articolo 22 – OSSERVANZA DELLA NORMATIVA E OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico deve assicurare l'osservanza di tutti gli adempimenti fiscali, nella gestione della propria attività, e previdenziali, nei riguardi del proprio personale, e procederà ai necessari pagamenti a norma di legge.

L'appaltatore deve attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

Articolo 23 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'affidatario è obbligato, per sé e per i propri collaboratori, al rispetto delle norme di comportamento contenute nel D.P.R. 16 aprile 2023 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm.ii. e delle norme di cui al Codice di comportamento del Comune di Firenze, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 che, come previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) e c) del codice stesso, si applica anche ai

collaboratori o consulenti dell'Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze.

Articolo 25– DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 26 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Articolo 27 – PRIVACY

Ai sensi del GDPR 2016/679/UE (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Stazione Appaltante - Comune di Firenze, quale titolare del trattamento dei dati forniti dall'appaltatore, informa che tali dati verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura. Nel rispetto della normativa di riferimento, tale trattamento sarà effettuato anche mediante strumenti informatici e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Il conferimento dei dati richiesti ai fini dell'esecuzione del servizio è obbligatorio. I dati saranno comunicati ad altri soggetti solo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto, con le cautele ed entro i limiti imposti dalla normativa vigente. L'appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori adottano tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni relative alla Stazione Appaltante di cui venissero a conoscenza nell'esecuzione del contratto.

Articolo 28 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Penna

Silvia Penna
Comune di
Firenze
17.07.2024
11:21:10
GMT+01:00

